



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

IL SINDACO

(091/8711306 (PBX) Telefax 091/8731215

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n.

Misilmeri lì, 12.05.2016

Ordinanza Sindacale n. 36 /12.05.2016

Oggetto: *attivazione della raccolta delle pile e degli accumulatori portatili, delle batterie o accumulatori per veicoli ed industriali di cui ai Codici C.E.R. 200133 e 200134 presso il C.C.R. temporaneo e provvisorio di Via Pellingra s.n.c. per mesi sei individuato con Ordinanza Sindacale n. 30 del 21.04.2016.*

Premesso che:

- a seguito delle deliberazioni del C.d.A. del Co.In.R.E.S. ATO 4 nn. 10, 11 e 12 del 23.10.2010 si è preso atto dell'impossibilità del predetto Consorzio a svolgere il servizio di raccolta RSU ed assimilati e si è demandato ai Sindaci dei Comuni costituenti il Consorzio di provvedere, con proprie risorse ed in via d'urgenza, di farsi carico della gestione della raccolta dei rifiuti in città per scongiurare gravi minacce per la salute pubblica;
- con legge regionale finanziaria è stato prescritto il termine di cessazione giuridica degli ATO rifiuti al 30 settembre 2013, con conseguente cessazione dei poteri per la gestione integrata dei rifiuti, che sarebbe passata alle costituenti S.R.R. di cui alla legge regionale 09/2010 e ss.mm.ii.;
- è stata costituita, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana, la gestione liquidatoria unitaria di cui agli artt. 45 comma 6 della l.r. n. 11/2010 e 19 comma 2 bis della l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii. con la nomina di un Commissario straordinario, a far data dal 01 ottobre 2013 e sino al termine massimo del 15 gennaio 2014;
- con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 27 dicembre 2013 si è disposta la gestione separata del ciclo dei rifiuti da parte di Commissari straordinari di nomina regionale che agevolasse, al contempo, l'avvio della gestione della S.R.R. con efficacia sino al 15 gennaio 2014, successivamente prorogata con diverse altre Ordinanze, l'ultima delle quali risulta essere l'Ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.

Visti:

- l'Ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015 del Presidente della Regione Siciliana che prevede sino al 15 gennaio 2016, tra le altre cose, il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano Stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico - sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di ge



stione integrata dei rifiuti di cui alla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed Enti Locali.

- l'Ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 del Presidente della Regione Siciliana che prevede sino al 31 maggio 2016, tra le altre cose, il reiterno del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana di cui al punto precedente.
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti.

Richiamata interamente l'ordinanza Sindacale n. 30 del 21.04.2016 con il quale si è attivato un C.C.R. temporaneo e provvisorio per mesi sei in Via Pellingra s.n.c. per la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti ed in legno nonché un ulteriore un C.C.R. temporaneo e provvisorio per mesi sei in Via Longo s.n.c. per la raccolta differenziata dei RAEE;

Preso atto che:

- in forza della sopra detta ordinanza si sono attivate nel territorio comunale due distinte aree quali C.C.R. temporanei e provvisori per mesi sei ove sarà possibile effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, del legno e dei RAEE;
- il C.C.R. temporaneo e provvisorio di Via Pellingra s.n.c. nelle more della realizzazione del C.C.R. definitivo con le caratteristiche di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., è ritenuto dall'Amministrazione Comunale del tutto strategico ed imprescindibile all'interno delle dinamiche delle raccolte differenziate idonea ad ospitare il conferimento volontario da parte dei cittadini residenti non solo dei rifiuti ingombranti e del legno ma anche delle pile e degli accumulatori portatili, delle batterie o accumulatori per veicoli ed industriali di cui ai Codici C.E.R. 200133 e 200134;
- il Decreto Legislativo 20 Novembre 2008 n. 188 e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, in attuazione della Direttiva 2006/66/CE;
- ai sensi delle citate norme i Produttori o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori portatili e di pile e accumulatori industriali e per veicoli, idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale, con le modalità specificate agli articoli 6 e 7 del suddetto Decreto Legislativo;
- nel rispetto degli obiettivi di recupero indicati dall'art. 8 del suddetto Decreto Legislativo e al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata, i produttori di pile e accumulatori possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di una convenzione;
- il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori costituito dai Sistemi Collettivi e Individuali è il consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, costituito sulla base dell'art. 16 del D.Lgs. 188/08 per assicurare l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi e Individuali, a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative, al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
- il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori è un consorzio con attività esterna, con sede operativa in Cinisello Balsamo, Via M. Viganò de Vizzi 93/95, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07481770969 ed iscritto al REA di Milano al n. 1961632;
- l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere poste in essere secondo criteri che assicurino la prevenzione e – comunque – la minimizzazione degli impatti sull'ambiente e privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio;
-



Considerato altresì che:

- alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. mediante Ordinanza atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Visti:

- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ove è stabilito che *"ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero..."*;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il quale prescrive ai comuni che l'abbandono ed il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e che è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;
- il D.Lgs. n. 4/2008 e ss.mm.ii. che modifica ed integra il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii. e che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti R.A.E.E.;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sulle Ordinanze contingibili ed urgenti e i Poteri sostitutivi);
- altresì, gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;
- gli artt. 177 - 178 - 182 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 20/Rif del 14/07/2015, così come reiterata dall'Ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 ed in particolare l'art. 8 (attività straordinarie per l'incremento della percentuale di raccolta differenziata);

Per tutto quanto sopra espresso,

IL SINDACO

Con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che conferisce allo stesso, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, pur garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano il ricorso al sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii,

ORDINA

- per le regioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in deroga a quanto disposto dal Decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come



previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e ss.mm.ii.

- a parziale modifica ed integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 30 del 21.04.2016, l'attivazione per una durata massima di mesi sei, fatte salve eventuali proroghe che si rendessero necessarie, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti temporaneo e provvisorio nell'area sita in via Pellingra s.n.c. - Foglio di Mappa n. 18/All. A porzione della particella n. 4492 adiacente alla particella 4465 -, già individuata con precedente Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 58 del 23/06/2014, idonea ad ospitare il conferimento volontario da parte dei cittadini residenti non solo dei rifiuti ingombranti e del legno ma anche delle pile e degli accumulatori portatili, delle batterie o accumulatori per veicoli ed industriali di cui ai Codici C.E.R. 200133 e 200134;
- la cittadinanza potrà conferire i suddetti rifiuti, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 11:00;
- che altre frazioni merceologiche, mediante specifico provvedimento aggiuntivo, potranno aggiungersi dopo la prima fase, preso atto anche della partecipazione all'iniziativa da parte della cittadinanza;
- di autorizzare il CDCNPA alla collocazione di n. 2 contenitori in HDPE di volume minimo di 60 lit. per la raccolta delle pile e degli accumulatori portatili, delle batterie o accumulatori per veicoli ed industriali di cui ai Codici C.E.R. 200133 e 200134 nonché al recupero smaltimento dei rifiuti suddetti presso piattaforma e/o impianto autorizzato;
- di attivare tutte le procedure necessarie all'iscrizione del sito di cui al Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori con sede operativa in Cinisello Balsamo, Via M. Viganò de Vizzi 93/95, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07481770969 ed iscritto al REA di Milano al n. 1961632 affinché, la Ditta o le Ditte individuate dal medesimo Centro, possa/possano svolgere il servizio di raccolta e trasporto delle pile e degli accumulatori portatili, delle batterie o accumulatori per veicoli ed industriali di cui ai Codici C.E.R. 200133 e 200134 secondo le modalità previste dall'Accordo ANCI e CDCNPA;

Che il sito individuato sia utilizzabile alle seguenti condizioni:

- i n. 2 contenitori in HDPE di volume minimo di 60 lit. per la raccolta delle pile e degli accumulatori portatili, delle batterie o accumulatori per veicoli ed industriali di cui ai Codici C.E.R. 200133 e 200134 dovranno essere rimossi immediatamente (fatti salvi i tempi tecnici) a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- non dovranno essere ospitati, a nessun titolo, rifiuti diversi da quelli individuati dall'ordinanza sindacale n. 30 del 21.04.2016 e dalla presente ordinanza;
- divieto assoluto di deposito, ancorché temporaneo, di materiali putrescibili, odorigeni, contenenti gas potenzialmente tossici o nocivi;
- considerata la provvisorietà e la temporaneità dei siti individuati, ciascuna frazione merceologica di rifiuti depositati dovrà, in ogni caso, essere avviata a recupero entro 15 giorni;
- è vietato l'abbandono sul suolo di qualsiasi tipologia di rifiuto;
- la cittadinanza è tenuta al rispetto della presente ordinanza; i trasgressori saranno puniti, con le sanzioni previste dall'art. 255, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero, per i comportamenti non sanzionati dalla norma testé citata, con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per la violazione di ordinanze adottate dal Sindaco;
- dare incarico al responsabile dell'Area 5 di porre in essere gli atti gestionali utili a rendere esecutiva la presente Ordinanza mediante procedure di urgenza e tempestività.



AVVERTE

Che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.


DISPONE

- che l'ufficio di segreteria provveda che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione ed inviata al Responsabile del Settore Tecnico, Finanziario nonché al Locale Comando di Polizia Municipale, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza;
- che la presente ordinanza in copia andrà inviata entro e non oltre gg. 3 (tre) da oggi: al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Siciliana, al Prefetto di Palermo, all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, al Dipartimento Regionale Rifiuti e Acque, al Legale Rappresentante/Liquidatore del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, al Commissario Straordinario del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, alla S.R.R. "Palermo Provincia Ovest", alla Stazione Carabinieri di Misilmeri, all'ASP PALERMO n. 6 - Azienda Sanitaria Provinciale Dipartimento di Prevenzione Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'ARPA - Palermo;
- che la presente ordinanza venga notificata al Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori con sede operativa in Cinisello Balsamo, Via M. Viganò de Vizzi 93/95;
- è compito di tutte le forze dell'ordine farla rispettare.

Misilmeri lì, 12.05.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

(Geom. Rosolino Raffa)



IL SINDACO

(Dott.ssa Rosalia Stadaletti)

